



OGGETTO: L.R. 22 agosto 1990, n. 40 ^{JL} art. 19 - Determinazione criteri e modalità per l'attribuzione alle Compagnie barracellari dei contributi di cui all'art. 28 della L.R. 25/88, così come sostituito dall'ari 30, comma 12, della L.R. 22 aprile 2002, n.7. UPB S04.020 - Cap. 04068.00

L'Assessore degli Enti Locali. Finanze ed Urbanistica informa che a seguito della sostituzione dell'ari. 28 della LR. 25/88 operata dall'ari. 30. comma 12. della L.R. 7/2002 si rende necessario procedere alla rideterminazione dei criteri e modalità per l'attribuzione alle Compagnie barracellari dei contributi previsti.

Precisa quindi che:

- per quanto riguarda i criteri, sono quasi integralmente predeterminati dalla Legge e si possono così riassumere:

- a) Il contributo ha cadenza annuale, è autorizzato in regime forfetario e si riferisce alle spese generali, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, di equipaggiamento e per le attrezzature;
- b) il contributo viene determinato sulla base di una quota fissa di 5.000 euro per Compagnia e di una quota di 300 euro per ciascun barracello. Nella determinazione del contributo non si computano i componenti esclusi o revocati, salvo che essi non siano stati regolarmente sostituiti;
- e) l'importo totale del contributo non può superare il tetto massimo di 35.000 euro per Compagnia;

- per quanto riguarda le modalità, anch'esse in buona parie già evidenziate dalla Legge, si specifica quanto segue:

a) il contributo viene erogato dietro presentazione di regolare istanza a firma del Capitano della Compagnia barracellare;

b) all'istanza deve essere allegata una dichiarazione del Sindaco dalla quale risulti che la Compagnia barracellare è in regola con gli obblighi assicurativi contro gli infortuni, il numero dei componenti la Compagnia (determinato senza tener conto di quelli esclusi o revocati, salvo che non siano stati regolarmente sostituiti) e:

1. per il primo anno di attività, la data di immissione in servizio della Compagnia;

2. per gli anni successivi, il regolare funzionamento della Compagnia, nonché l'avvenuta presentazione dei rendiconti, debitamente deliberati ed approvati, relativi ai due semestri precedenti.

Informa quindi che, per agevolare il compito delle Compagnie barracellari e dei Comuni, sono stati predisposti dei fac-simili della domanda di contributo e delle dichiarazioni del Sindaco, dei quali propone l'approvazione quali allegati della presente delibera;

La Giunta regionale, udita la relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, e visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale nonché il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione.

DELIBERA

di approvare i criteri e le modalità di attribuzione alle Compagnie barracellari del contributo di cui all'ari 28 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25, così come modificato dall'ari. 30, comma 12, della L.R. 22 aprile 2002, n. 7, nonché i fac-simili di domanda e dichiarazioni del Sindaco che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Ai sensi dell'ari 19 della L.R. 22 agosto 1990. n. 40, la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE F.to Duranti

IL PRESIDENTE F.to: Pili